

**Atto di revisione
dell'articolo 63 della Convenzione del
5 ottobre 1973 sulla concessione dei brevetti europei
(Convenzione sul brevetto europeo)**

Adottato a Monaco il 17 dicembre 1991

Approvato dall'Assemblea federale il 31 gennaio 1995¹

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 4 luglio 1995

Entrato in vigore per la Svizzera il 4 luglio 1997

(Stato il 1° ottobre 1997)

Traduzione²

Preambolo

Gli Stati contraenti della Convenzione³ sul brevetto europeo,
animati dal desiderio di continuare a promuovere il progresso tecnico e lo sviluppo
economico in Europa,
nell'intento di tener conto delle attuali evoluzioni nella legislazione di alcuni Stati
contraenti,
considerando che i termini necessari per ottenere le autorizzazioni amministrative
per la messa in circolazione di determinati prodotti possono provocare una notevole
riduzione del periodo di sfruttamento di brevetti europei riguardanti tali prodotti,
considerando inoltre che simili prodotti sono il risultato di ricerche spesso lunghe e
costose, che gli Stati contraenti desiderano promuovere,
considerando che è quindi opportuno permettere agli Stati contraenti di prevedere
una compensazione per il periodo di sfruttamento ridotto,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il testo dell'articolo 63 della Convenzione⁴ sul brevetto europeo è modificato come
segue:

Articolo 63 Durata del brevetto europeo

(1) La durata del brevetto europeo è di venti anni a decorrere dalla data di deposito
della domanda.

RU **1997** 1647; FF **1993** III 522

¹ Art. 1 cpv. 1 del DCF del 31 gen. 1995 (RU **1997** 1646).

² Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della
presente Raccolta.

³ RS **0.232.142.2**

⁴ RS **0.232.142.2**

(2) Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare la durata di un brevetto europeo o di accordare una protezione corrispondente alla scadenza di tale durata alle stesse condizioni applicabili ai brevetti nazionali:

- a) per tener conto di una guerra o di una crisi paragonabile che colpisca detto Stato;
- b) se l'oggetto del brevetto europeo è un prodotto o un procedimento di fabbricazione o un'utilizzazione di un prodotto che, prima della messa in circolazione in tale Stato, soggiace ad una procedura amministrativa d'autorizzazione istituita dalla legge.

(3) Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai brevetti europei concessi congiuntamente per un gruppo di Stati contraenti giusta l'articolo 142.

(4) Uno Stato contraente, che prevede una proroga della durata del brevetto o una protezione corrispondente conformemente al paragrafo 2 lettera b può, sulla base di un accordo concluso con l'Organizzazione, trasferire all'Ufficio europeo dei brevetti compiti relativi all'applicazione di queste disposizioni.

Art. 2 Firma–Ratifica

(1) Il presente atto di revisione è aperto fino al 17 giugno 1992 alla firma degli Stati contraenti.

(2) Il presente atto di revisione sottostà a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 3 Adesione

(1) Il presente atto di revisione è aperto fino alla sua entrata in vigore all'adesione:

- a) degli Stati contraenti;
- b) degli Stati che ratificano la Convenzione sul brevetto europeo⁵ o che vi aderiscono.

(2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 4 Entrata in vigore

Il testo riveduto dell'articolo 63 della Convenzione sul brevetto europeo⁶ entra in vigore due anni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di adesione di nove Stati contraenti oppure il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente che procede per ultimo a questa formalità, se tale data è anteriore.

⁵ RS 0.232.142.2

⁶ RS 0.232.142.2

Art. 5 Trasmissioni e notificazioni

(1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi del presente atto di revisione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti, ai governi degli altri Stati contraenti nonché ai governi degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo⁷ in virtù dell'articolo 166 paragrafo 1 lettera a.

(2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:

- a) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
- b) la data di entrata in vigore del presente atto di revisione.

In fede di che i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione.

Fatto a Monaco, il 17 dicembre 1991 in un esemplare nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. Questo esemplare è depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania.

Seguono le firme

⁷ RS 0.232.142.2

Campo d'applicazione il 1° ottobre 1997

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Austria	30 luglio	1993	4 luglio	1997
Belgio	12 novembre	1996	4 luglio	1997
Danimarca	12 gennaio	1993	4 luglio	1997
Finlandia	8 settembre	1996	4 luglio	1997
Francia	19 agosto	1994	4 luglio	1997
Germania	25 giugno	1993	4 luglio	1997
Grecia	27 giugno	1994	4 luglio	1997
Italia	6 luglio	1995	4 luglio	1997
Liechtenstein	27 luglio	1995	4 luglio	1997
Monaco	25 giugno	1996	4 luglio	1997
Paesi Bassi	29 ottobre	1992	4 luglio	1997
Portogallo	28 agosto	1995	4 luglio	1997
Regno Unito	2 novembre	1992	4 luglio	1997
Svezia	7 dicembre	1992	4 luglio	1997
Svizzera	4 luglio	1995	4 luglio	1997